

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL FONDO PER INIZIATIVE MUTUALISTICHE**

## **TITOLO I°**

### **NATURA - SCOPO DEL FONDO - RISCHI ASSUNTI**

#### **ART. 1 - NATURA DEL FONDO**

E' costituito un fondo per la difesa della produzioni agricole degli associati dai danni arrecati dalle avversità atmosferiche.

Il Condifesa può deliberare di partecipare a fondi mutualistici regionali, interregionali o nazionali per concorrere al pagamento dei indennizzi.

#### **ART. 2 - SCOPO DEL FONDO**

Il fondo ha per scopo di erogare contributi agli associati aderenti che abbiano subito i danni dalle avversità atmosferiche alle produzioni agricole. L'indennizzo dei danni può essere parziale o totale e comunque non può mai essere superiore, nel suo ammontare, alla disponibilità complessiva del fondo.

L'erogazione degli indennizzi è di esclusiva competenza del Consiglio di Gestione del fondo e l'associato, mediante l'adesione al fondo ed il pagamento dei contributi associativi, non matura il diritto a pretendere l'erogazione di somme di qualunque natura dal fondo al verificarsi di eventi calamitosi.

#### **ART.3 - RISCHI ASSUNTI**

Il fondo, sulla base della delibera del Consiglio di Gestione, può porre a proprio carico i rischi conseguenti ai danni provocati dalle avversità atmosferiche alle produzioni agricole dei soci aderenti, anche stipulando polizze assicurative per concorrere al pagamento dei contributi.

## **TITOLO II°**

### **ADERENTI AL FONDO**

#### **ART. 4 – ADERENTI AL FONDO**

L'adesione dei Soci al fondo può essere volontaria o collegata alle adesioni dei Soci alle Polizze Collettive stipulate dal Condifesa ed aperta a tutti gli associati al Condifesa. Con delibera dell'Assemblea del fondo sono stabilite le condizioni e le modalità di adesione.

#### ART. 5 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E VERSAMENTI INIZIALI

Ogni anno gli associati aderenti, sono obbligati a versare la quota di contributo con i termini, le modalità ed i criteri definiti con Delibera del Consiglio di Gestione.

#### ART. 6 – RIPETIZIONE DELLA QUOTA VERSATA

In caso di recesso o esclusione dal fondo, l'aderente non ha diritto alla ripetizione delle somme versate a qualunque titolo di adesione per le annualità pregresse; le somme sono acquisite alla dotazione del fondo.

#### ART. 7 – RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'aderente può recedere dal fondo qualora sia già decorsa l'annualità di iscrizione.

### **TITOLO III°**

#### **DOTAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO INDENNIZZI EROGABILI**

#### ART. 8 – DOTAZIONE DEL FONDO

La dotazione del fondo è costituita:

- Dai contributi dei Soci aderenti;
- Dagli eventuali contributi dello Stato o di altri Enti pubblici nazionali, comunitari o regionali determinato secondo le vigenti normative in materia;
- Dal contributo di eventuali altri Enti e privati;
- Da eventuali avanzi di gestione;
- Dagli interessi attivi.

#### ART. 9 - CONTABILITA' DEL FONDO

La contabilità del fondo, deve essere tenuta separata dalle altre attività del Condifesa e utilizzato un apposito libro giornale distinto da quello della contabilità ordinaria.

Le operazioni finanziarie devono essere effettuate in un apposito conto corrente bancario i cui interessi attivi incrementeranno di pari importo il capitale disponibile che non può essere destinato a scopi diversi da quelli previsti dall'articolo 2 del presente regolamento.

#### ART. 10 – CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il contributo associativo è determinato per ciascun tipo di evento, in relazione alle differenti colture e al Comune di ubicazione del terreno, per il valore delle produzioni dichiarate annualmente. Il Contributo associativo è annualmente deliberato dal Consiglio di Gestione del fondo.

Il valore delle produzioni è convenzionalmente calcolato moltiplicando i quantitativi delle diverse colture per i prezzi unitari; i prezzi unitari massimi delle produzioni sono convenzionalmente determinati prendendo a base i prezzi unitari stabiliti annualmente con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

In ogni caso i prezzi unitari delle produzioni, oggetto di copertura del fondo, non potranno essere superiori ai prezzi unitari decretati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

#### ART. 11 - DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE DEL FONDO

La dotazione del fondo è destinata a:

1. Pagamento degli indennizzi agli associati;
2. Pagamento delle spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente da fondo;
3. Conferimento di quote di partecipazione al capitale di altri fondi istituiti da organismi associativi cui il Condifesa abbia aderito;
4. Spese di perizia;
5. Spese per l'acquisizione e gestione amministrativa delle adesioni e del fondo;
6. Interessi passivi.

Le somme facenti parte della dotazione del fondo sono destinate unicamente per gli scopi istituzionali del fondo.

In nessun caso si potrà procedere all'erogazione di somme, pur nell'ambito degli scopi del fondo, per importi che superino la dotazione del fondo.

#### ART. 12 – CRITERI DI EROGAZIONE DEI INDENNIZZI

L'erogazione degli indennizzi, nei limiti e con le modalità contemplate nel presente Regolamento, è di competenza del Consiglio di Gestione del fondo mutualistico.

Le delibere del Consiglio di Gestione del fondo sui criteri di liquidazione sono approvate dall'Assemblea degli Aderenti al fondo mutualistico.

#### ART.13 – LIMITI MASSIMI DEGLI INDENNIZZI EROGABILI

L'ammontare degli indennizzi erogabili, non può mai essere superiore alla dotazione complessiva del fondo mutualistico, comprensiva delle somme eventualmente erogate in esecuzione di una polizza assicurativa contratta dal fondo e di quelle erogate da altri fondi di livello regionale, interregionale o nazionale.

Qualora l'ammontare complessivo degli indennizzi erogabili ecceda la dotazione del Fondo, il Consiglio di Gestione delibera una riduzione proporzionale degli indennizzi al fine di procedere ad un'erogazione complessiva degli indennizzi non superiore alla dotazione del fondo al netto delle spese sostenute.

#### ART.14 – ADESIONE AD ALTRI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

L'Assemblea del Condifesa può deliberare di aderire ad un fondo mutualistico regionale o nazionale contribuendo con una quota dei contributi versati dai soci.

Il fondo di livello superiore contribuisce al pagamento degli indennizzi agli aderenti al Condifesa. I criteri sono definiti con delibera dell'Assemblea del fondo e del Consiglio di Gestione.

### **TITOLO IV°**

#### **DENUNCIA DEL DANNO**

#### **E LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI**

#### ART. 15 – DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Le modalità sono definite con delibera del Consiglio di Gestione del fondo prevedendo anche le modalità per il contraddittorio con gli associati aderenti.

#### ART. 16 – CONTROVERSIE SULL'EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

Nel caso di controversia sull'erogazione degli indennizzi il Collegio Arbitrale deve essere costituito da un arbitro per il fondo, uno scelto dal Socio ed il terzo d'accordo tra le parti o designato dal Condifesa.

Qualora il socio aderente ritenga che la procedura di determinazione degli indennizzi conseguenti al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente regolamento, adottata dal Consiglio di Gestione, non siano stati conformi al vigente statuto e/o regolamento potrà proporre ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione inviata dal Consiglio di Gestione.

Il mancato ricorso entro i trenta giorni comporta accettazione della deliberazione del Consiglio di Gestione.